

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 40/2018 sulla gestione delle somme in valuta estera

1. Premesse

- 1.1** Nel suo rapporto di revisione del 27 settembre 2018 relativo al settore dei fallimenti (esercizio 2018, parz., pagg. 12-15 ad 3.3.6 e 3.3.7) il Controllo cantonale delle finanze (CCF) ha rilevato un disallineamento dei saldi dei conti correnti bancari in Euro e in Dollari (USD) dell'Ufficio dei fallimenti (UF) presso BancaStato con i saldi corrispondenti nella contabilità dell'applicativo di gestione dei fallimenti (Winkoam) usato dall'UF (conti n. 1022 e 1023), e ha invitato l'UF a effettuare in futuro le contabilizzazioni in Winkoam e il relativo riversamento tramite e-banking sul conto corrente bancario in CHF già al momento della ricezione della conferma di accredito in modo da ridurre al minimo la sua esposizione ai rischi di cambio.
- 1.2** In occasione di due riunioni del 24 ottobre e del 12 novembre 2018, rappresentanti del CCF, della Divisione della giustizia, dell'UF e della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) hanno discusso dei suddetti rilevamenti del CCF e hanno convenuto che i conti in EUR e in USD presso BancaStato e i conti n. 1022 e 1023 di Winkoam fossero da chiudere, che il saldo del conto in USD dovesse essere trasferito sul conto corrente bancario in CHF, con contemporanea registrazione delle scritture contabili volte a sanare il disallineamento e redazione del relativo giustificativo, e che la Divisione della giustizia preparasse un progetto di risoluzione governativa per la copertura della perdita di cambio in Euro. In prospettiva futura sono inoltre state auspiccate direttive all'UF sulla gestione dei pagamenti in valuta estera. Motivo per cui viene emanata l'odierna Circolare.
- 1.3** La legge non prevede un obbligo di conversione immediata in franchi svizzeri delle somme in valuta estera versate a contanti o accreditate su conti. Sta all'amministrazione del fallimento (AF) – che può essere l'ufficio dei fallimenti o un'amministrazione speciale (art. 241 LEF e 97 RUF) – decidere quando procedere alla con-

versione¹. Tali somme devono essere portate nell'inventario nella rubrica "danaro contante" (art. 25 cpv. 1 RUF), con una loro stima in CHF, ma non devono necessariamente essere versate sul conto deposito dell'AF, purché la loro conservazione sia garantita, ad esempio mediante deposito nella cassaforte presso lo stabilimento cantonale dei depositi giusta l'art. 9 LEF (alla stregua di numerari non in franchi svizzeri come monete commemorative, vreneli, lingotti d'oro, carte-valori o altri oggetti preziosi) o sul conto di un primario istituto bancario in Svizzera. Per essere versate sul conto di deposito prescritto dalla legge (art. 22 RUF), sul conto postale² o nella cassa dell'AF (art. 16 RUF), le somme in valuta estera devono necessariamente essere convertite in franchi svizzeri e solo a quel momento entrano nella contabilità dell'AF. In linea di massima il cambio avverrà al più tardi al momento della distribuzione (art. 264 LEF), che va fatta in franchi svizzeri. Le pretese dei creditori espresse in valuta estera sono infatti iscritte nella graduatoria in franchi svizzeri, al tasso di cambio del giorno dell'apertura del fallimento³ – pare opportuno al riguardo far capo ai tassi di cambio indicati nel sito www.fxtop.com⁴.

1.4 L'amministrazione ordinaria o speciale del fallimento deve curare gli interessi della massa (art. 240 e 241 LEF). È tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia di quegli interessi e alla liquidazione degli attivi alle migliori condizioni possibili⁵. Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente ai creditori in caso di violazione di tale dovere (art. 5 cpv. 1 LEF). A dipendenza delle circostanze potrebbe essere il caso se la conversione in franchi svizzeri di una somma espressa in valuta estera è intempestiva e genera una perdita di cambio o un mancato (e prevedibile) guadagno di cambio. Fatti salvi casi particolari, nel dubbio è opportuno che l'AF proceda immediatamente a cambiare in franchi svizzeri le somme versate o depositate in valuta estera.

1.5 In casi particolari, tuttavia, può rivelarsi indicato non procedere a una conversione immediata per evitare perdite legate ai costi e ai rischi di un doppio cambio. Si può pensare segnatamente alle seguenti ipotesi (non esaustive):

a) se, nella procedura di mini-fallimento degli attivi in Svizzera di un debitore il cui fallimento è stato aperto all'estero e riconosciuto in Svizzera, l'ufficio dei falli-

¹ WINKLER in Kommentar KOV, 2016, n. 13 ad art. 16 del Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32).

² Questo conto non è invero previsto nella lista dei conti prescritti dal RUF (art. 16 segg.), ma il Tribunale federale, nella sua (allora) qualità di autorità di vigilanza federale, ha autorizzato la tenuta di un conto di controllo degli assegni postali separato dal libro di cassa (art. 16 RUF), in cui registrare i movimenti del(l'unico) conto corrente postale dell'ufficio dei fallimenti, con simultanea registrazione nel mastro (art. 17 RUF per analogia), e senza obbligo di deposito immediato alla Cassa dei depositi delle somme accreditate sul conto corrente postale (nel senso degli art. 9 LEF e 22 cpv. 1 RUF), ove siano presumibilmente destinate a essere distribuite o utilizzate a breve (Direttive concernenti la contabilità degli uffici dei fallimenti, DTF 98 III 8 segg.; WINKLER, op. cit., n. 7-8 ad art. 18).

³ DTF 110 III 106 consid. 3.

⁴ DTF 137 III 625 consid. 3.

⁵ JEANDIN/FISCHER in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 240 LEF.

menti può aspettarsi che nessun creditore privilegiato svizzero annuncerà la propria pretesa (art. 172 LDIP) e che la graduatoria estera verrà riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP): in tal caso, in effetti, l'ufficio è autorizzato a consegnare i beni inventariati al liquidatore estero senza realizzarli⁶ e quindi a trasferirgli senza previa conversione in franchi svizzeri gli averi del fallito in valuta estera depositati su conti aperti in Svizzera;

- b) se l'AF prevede di dover pagare debiti della massa (come fatture di riparazione, onorari di periti, ecc.) nella stessa valuta estera di somme o conti inventariati;
- c) ove sussista il rischio che una somma versata o bonificata in valuta estera debba essere restituita a breve termine (ad esempio in caso di accoglimento di un ricorso contro l'aggiudicazione o di formulazione di un'offerta superiore in una licitazione privata);
- d) qualora vi siano motivi speculativi, fondati su motivi oggettivi e relativamente certi.

In tutti questi casi, ma senza eccezione nell'ultimo, nella misura del possibile l'AF si premurerà di ottenere il previo consenso dei creditori (o nella prima ipotesi del liquidatore estero) o la loro ratifica.

Per evitare gli inconvenienti pratici connessi alla necessità di contabilizzare le oscillazioni di cambio, in linea di principio va evitata l'apertura di un conto in valuta estera a nome dell'AF o dello Stato, con contestuale registrazione delle operazioni nella contabilità dell'AF (per l'UF in Winkoam) su conti appositi (uno di deposito in valuta estera e l'altro riferito alle oscillazioni di cambio). A dipendenza dei casi, l'AF manterrà i conti del fallito in valuta estera già esistenti, vietando alla banca di disporre senza il suo consenso, oppure aprirà un nuovo conto presso lo stabilimento cantonale dei depositi (BancaStato) a nome del fallito (non dell'AF né dello Stato).

2. Istruzioni

- 2.1 In linea di massima l'amministrazione ordinaria o speciale del fallimento (AF) è tenuta a indicare a chi deve versarle una somma in valuta estera i riferimenti del suo conto corrente bancario o postale, dando l'incarico alla banca o alla posta di convertire la somma in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno del bonifico.

Parimenti, l'AF deve di principio trasferire immediatamente sul proprio conto corrente bancario o postale i saldi dei conti del fallito in valuta estera, dando l'incarico alla banca o alla posta di convertirli in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno del bonifico.

⁶ Sentenze della CEF 14.2004.27 del 20 dicembre 2004 consid. 3, RtiD 2005 II 795 n. 94c, e 14.2006.62 del 23 agosto 2006 consid. 3.1, massimata in RtiD 2007 I 867 n. 70c; art. 174a nLDIP, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

- 2.2.** In casi particolari (enumerati in modo non esaustivo sopra al n. 1.5), l'AF è autorizzata a conservare somme o conti in valuta estera, in deroga al punto 2.1, alle condizioni menzionate ai punti 2.3-2.6.
- 2.3** Nella misura del possibile (ma senza eccezione se viene perseguito uno scopo speculativo), l'AF si premurerà di ottenere il previo consenso dei creditori (o del liquidatore estero nell'ipotesi indicata al punto 1.5/a) o la loro ratifica;
- 2.4** Ove l'importo in valuta estera sia già depositato su un conto in Svizzera intestato al fallito, l'AF informerà la banca del fallimento, ricordandole il suo obbligo di tenere a sua disposizione i valori depositati sul conto e il divieto di fare pagamenti se non alla stessa amministrazione, con la comminatoria della pena prevista dall'art. 324 n. 5 CP (art. 222 cpv. 6 LEF).
- 2.5** Quando sarà invece necessario aprire un conto per permettere il bonifico di una somma in valuta estera, l'AF vi procederà presso lo stabilimento cantonale dei depositi (BancaStato), facendolo intestare al nome del fallito.
- 2.6** È vietata l'apertura di un conto in valuta estera a nome dell'AF o dello Stato.
- 2.7** In ogni ipotesi i movimenti del conto in valuta estera non devono essere registrati nella contabilità dell'AF (Winkoam per l'UF). La loro tracciabilità verrà garantita tramite la conservazione della documentazione bancaria del conto. Solo i versamenti dal conto in valuta estera sul conto corrente di deposito (in CHF), sul conto corrente postale o in cassa saranno contabilizzati sul relativo conto e nel mastro.
- 2.8** Le istruzioni che precedono sono applicabili per analogia anche ai depositi in valuta estera presso gli uffici di esecuzione (segnatamente in materia di sequestro).
- 2.9** La presente circolare entra in vigore con effetto immediato.
- 3.** Intimazione :
– Ufficio dei fallimenti, sedi di Lugano e Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti, sedi di Locarno e Bellinzona;
– Ufficio di esecuzione, sedi di Lugano e Mendrisio;
– Ufficio di esecuzione, sedi di Locarno, Bellinzona, Acquarossa Biasca, Cevio e Faido.

Comunicazione:

- Divisione della Giustizia, Bellinzona;
- Controllo cantonale delle finanze, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

L'ispettore